

*Il reclamo, la mediazione tributaria
e la conciliazione giudiziale*

Strumenti deflativi strettamente connessi al processo tributario

Parte della dottrina distingue gli strumenti deflattivi in:

1. strumenti strettamente connessi al processo tributario
2. strumenti non connessi al processo tributario

Il primo raggruppamento comprende i seguenti istituti:

- il reclamo e la mediazione tributaria
- la conciliazione giudiziale

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

- **Il reclamo**, che consiste in una **richiesta obbligatoria di riesame dell'atto** elevato in capo al contribuente, è un **istituto deflativo delle c.d. "liti minori"**. Prima della riforma intervenuta a fine 2015, il reclamo produceva, al 90° giorno dalla sua notifica, gli effetti del ricorso qualora non accolto dall'Ufficio impositore. A seguito della novella legislativa, si assiste ad un'inversione di rotta da parte del legislatore il quale ha statuito, invece, che ***"il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo"***.
- **La mediazione** tributaria è quel **sub-procedimento del reclamo, di tipo facoltativo, da esso dipendente**, nascente quale strumento stragiudiziale finalizzato a prevenire le controversie di natura fiscale, che **tiene conto degli orientamenti della giurisprudenza** e, quindi, dell'esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione è quell'istituto incidentale, endoprocedurale, che consente alle parti di un giudizio tributario di **estinguere in tutto o in parte la controversia già instaurata dinanzi al Commissione Tributaria (sia Provinciale che Regionale)** per mezzo di un **accordo transattivo (c.d. accordo conciliativo)** o di un **processo verbale**.


L'istituto consente una **ridefinizione dell'imponibile**, delle conseguenti **imposte** nonché una riquantificazione - calcolata sull'imposta rideterminata - delle **sanzioni amministrative**.

Queste ultime sono ridotte:

- **al 40% del minimo previsto dalla legge**, nella misura in cui la conciliazione giudiziale si perfeziona durante il primo grado di giudizio;
- **al 50% del minimo previsto dalla legge**, nell'ipotesi in cui la conciliazione si perfeziona durante il secondo grado di giudizio.



SCHEMA



Fonte: One Fiscale WKI

EVOLUZIONE DELLA NORMA

Il **D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, recante disposizioni sul processo tributario, dalla **primavera 2011** è stato interessato da interventi normativi che hanno inciso in maniera significativa sulla sua struttura.

La modifica che ha scalfito più profondamente l'assetto normativo del processo tributario, è stata senz'altro **l'introduzione, ad opera dell'art. 39 del D.L. 98/2011, dell'articolo 17-bis relativo agli istituti del reclamo obbligatorio e della mediazione tributaria.**

Tale **articolo**, a sua volta, è stato **totalmente rivisitato dal Legislatore**, il quale, con il comma 611 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. **Legge di Stabilità 2014**), è corso ai ripari, viste le **varie ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale susseguitesesi nel corso del 2013.**



EVOLUZIONE DELLA NORMA - *segue*

L'articolo 10 della Legge 11 marzo 2014, n. 231, al comma 1, lettere a) e b), ha dato **delega al Governo** di introdurre ***“norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante”***. Le predette disposizioni legislative hanno, dunque, fissato alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali il *“rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità”*.

In attuazione della suddetta delega, il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546/92.

Art. 17 bis- D.Lgs n. 546/92

In vigore dal 24 giugno 2017 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, modificato in sede di conversione.

*1. Per le controversie di **valore non superiore a cinquantamila euro**, il ricorso produce anche gli effetti di un **reclamo** e può contenere una **proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa**. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'**articolo 12, comma 2**. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.*

articolo 12, comma 2

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

articolo 2, comma 2, primo periodo

*Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei **terreni** e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.*

Art. 17 bis- D.Lgs n. 546/92

In vigore dal 24 giugno 2017 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, modificato in sede di conversione.

*1-bis. Sono esclusi dalla **mediazione** i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.*

CIRCOLARE AdE N. 30/E - 22/12/2017

L'esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell'Unione europea

... Conseguentemente, il **reclamo/mediazione** non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, quali, in specie, “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”. **Viene così esteso anche all'istituto del reclamo/mediazione il principio dell'indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali.**



Art. 17 bis- D.Lgs n. 546/92

In vigore dal 24 giugno 2017 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, modificato in sede di conversione.

2. ***Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.***

3. ***Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.***

4. ***Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.***

Art. 17 bis- D.Lgs n. 546/92

In vigore dal 24 giugno 2017 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, modificato in sede di conversione.

5. *L'organo destinatario, se non intende accogliere il **reclamo** o l'eventuale proposta di **mediazione**, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.*

6. *Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il **versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata**. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale **sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento**. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.*

Art. 17 bis- D.Lgs n. 546/92

In vigore dal 24 giugno 2017 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, modificato in sede di conversione.

7. Le **sanzioni amministrative** si applicano nella **misura del trentacinque per cento del minimo** previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. **La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2** [ndr 90 gg], fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

10. *Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis* [ndr atti volti al recupero di aiuti di Stato].



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale, prevista degli **artt. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n. 546/92**, è quell'**istituto incidentale, endoprocedurale**, che consente alle parti di un giudizio tributario di **estinguere in tutto o in parte la controversia** già instaurata dinanzi alla Commissione Tributaria (sia Provinciale che Regionale) **per mezzo di un accordo transattivo (c.d. accordo conciliativo) o di un processo verbale.**

L'istituto consente una **ridefinizione dell'imponibile, delle conseguenti imposte nonché una riquantificazione** - calcolata sull'imposta rideterminata - **delle sanzioni amministrative.**

Queste ultime sono ridotte:

- **al 40% del minimo previsto** dalla legge, nella misura in cui la conciliazione giudiziale si perfeziona durante il **primo grado di giudizio**;
- **al 50% del minimo previsto** dalla legge, nell'ipotesi in cui la conciliazione avviene durante il secondo grado di giudizio; L'istituto si applica anche per le liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie di I e di II Grado di Trento e di Bolzano. Ed invero, la norma parla di giudizi pendenti in primo ed in **secondo grado.**